

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

---

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

**COPIA**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Numero 11 del 19/03/2012**

---

**Oggetto:** Affidamento incarico legale controversia Comune di Campotosto/Provincia dell'Aquila. Appello sentenza Tribunale dell'Aquila n. 562/2011.

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14,00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

---

- Antonio Di Carlantonio	Sindaco	P
- De Angelis Giovanna	Assessore	P
- Erminia Alimonti	Vice Sindaco	P
- Rosa Maria Di Marco	Assessore	A

---

ne risultano presenti n. 03 e assenti n. 01

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante**  
**Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco** ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.  
 il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura finanziaria.  
 il Revisore del Conto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Affidamento incarico legale controversia Comune di Campotosto/Provincia dell'Aquila. Appello sentenza Tribunale dell'Aquila n. 562/2011.**

PREMESSO che tra il sig. Bruno D'Alessio, Sindaco di Campotosto dal 2001 al 2011, i medesimo Comune di Campotosto –in qualità di obbligato in solido- e la Provincia dell'Aquila è in essere controversia giudiziaria relativa alla impugnazione della duplice ordinanza-ingiunzione irrogata dall'istituzione Provinciale ed avente ad oggetto la presunta violazione, da parte dell'allora vertice dell'amministrazione locale, degli articoli 124, comma 1, e 101, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

RILEVATO che la materia oggetto di contenzioso afferisce, secondo la ricostruzione dell'ente Provinciale, alla mancata utilizzazione dell'impianto di depurazione autorizzato dalla Provincia in data 16/10/2001 e al conseguente inquinante riversamento delle acque non depurate in un fosso di scolo confluyente nel torrente Rio Fucino e, per l'effetto, nel lago di Campotosto.

EVIDENZIATO come il duplice giudizio sia stato definito in primo grado con sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 562/2011, con cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze irrogate dalla Provincia e il conseguente onere per il Comune di Campotosto, in qualità di obbligato in solido, di corrispondere la somma ivi indicata;

CONSIDERATO che avverso la sentenza di condanna il sig. Bruno D'Alessio ha proposto ricorso in appello e che il giudizio è attualmente pendente innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila –RG 98/2012- con prima udienza fissata per il giorno 17/7/2012;

DATO ATTO dell'estrema importanza, anche per l'ente comunale, della controversia descritta tale da imporre l'immediata costituzione nel ridetto giudizio di appello, in special modo alla luce dell'ingente somma debitoria messa solidalmente a carico del Comune di Campotosto;

RITENUTO opportuno, a tal fine, conferire idoneo incarico all'avv. Adriano Calandrella, il quale avendo già difeso gli interessi dell'ente comunale nel giudizio di primo grado, è del tutto edotto sulla questione giuridica sottesa alla materia oggetto di causa;

CONSIDERATO come l'incarico di singola difesa in giudizio, analogo a quello in oggetto, implica un fisiologico margine di fiduciarità che ne consente la sottrazione, secondo le statuizioni di parte della giurisprudenza amministrativa e contabile, alla disciplina selettiva prevista dal codice dei contratti della pubblica amministrazione e, in senso diverso, ammette l'affidamento del medesimo in modo diretto e squisitamente discrezionale;

PRESO ATTO, inoltre, che, successivamente all'abolizione delle tariffe professionali, in assenza di specifici parametri ministeriali è possibile continuare, per la determinazione del compenso professionale, nel riferimento alle tariffe forensi minime;

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime

### DELIBERA

Di approvare le premesse che, parte integrante e sostanziale della presente delibera, ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Di conferire incarico legale per la difesa del Comune di Campotosto nel giudizio avente RG 98/2012 e pendente innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila, all'avvocato Adriano Calandrella del foro dell'Aquila;

Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere idonea convenzione, di cui si allega bozza, disciplinante le obbligazioni derivanti dall'incarico professionale in oggetto.

Di dare mandato al Responsabile di Area Amministrativa, successivamente all'adozione del redigendo bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, di adottare i necessari e consequenziali provvedimenti di impegno e liquidazione;

## LA GIUNTA COMUNALE

- Successivamente con votazione unanime

### DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Il Sindaco  
(Antonio Di Carlantonio)

F.to Il Segretario Comunale  
(Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante)

## Convenzione di incarico professionale per prestazioni legali

L'anno 2012, il giorno ..... del mese di .... tra:

Il Sig. Antonio Di Carlantonio, Sindaco pro-tempore del Comune di Campotosto, in esecuzione del disposto della delibera della Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge

e

l'Avvocato Adriano Calandrella (in seguito per brevità chiamato incaricato), iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di L'Aquila che a tutti gli effetti del presente incarico elegge domicilio presso il suo Studio sito a Scoppito (AQ), Via Roma n. 20.

Premesso che:

con atto di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ il Comune di Campotosto deliberava di conferire incarico legale per la difesa degli interessi dell'Ente stesso all'Avv. Adriano Calandrella del Foro di L'Aquila conferendo allo stesso il più ampio mandato al fine di costituirsi nel giudizio iscritto al n. ...., promosso da Bruno D'Alessio con atto di appello del ..... dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, secondo quanto stabilito e per le finalità di cui alla citata deliberazione, approvando lo schema della presente convenzione.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. il Comune di Campotosto, in persona del Sindaco pro-tempore, nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune di Campotosto e delle clausole di seguito elencate, conferisce all'Avv. Adriano Calandrella che accetta, il più ampio mandato al fine di costituirsi nel giudizio promosso dal Sig. Bruno D'Alessio dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila, meglio specificato in premessa, secondo quanto stabilito e per le finalità di cui alla citata deliberazione.

A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per ogni fase e grado del citato giudizio;

2. l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'Amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelare al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata

all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate;

3. la facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione;

4. l'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;

5. l'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità;

6. La misura dei diritti e dell'onorario è calcolata secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali che, seppur abrogate dall'art. 3, comma 5, del D.L. 13.8.11 n. 138 e successive integrazioni e modificazioni, vengono utilizzate in mancanza dei parametri ministeriali non ancora adottati, fatto salvo il caso in cui la controparte venga condannata al pagamento delle spese legali. In questo caso la misura dei diritti e degli onorari spetta nella misura stabilita dal Giudice. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio. Al proposito, l'Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale;

7. per poter procedere alla liquidazione dovrà essere emessa parcella e presentata la fattura valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. Trascorso vanamente tale termine si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1224 c.c.;

8. l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia;

9. l'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato;

10. per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati;

11. il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.4.86 n. 131.

IL SINDACO

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] E' affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n°267

Campotosto li 16.04.2012

IL Segretario Comunale

F.to Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

---

Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. 1577 in data 16.04.2012, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Dalla Residenza Comunale li 16.04.2012

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 19.03.2012

[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

[ ] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 16.04.2012

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

---

E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza Comunale li 16.04.2012

IL Segretario Comunale

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante